



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza dell'8/5/2019

N. 1805/2019

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

[REDACTED], con gli Avv.ti FEZZI MARIO ANTONIO,
BORALI MAURIZIO e CHIUSOLO STEFANO, elettivamente domiciliato in Milano, Viale
Piave 12;

RICORRENTE

contro

I [REDACTED] SRL

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: nullità patto di prova e relativo recesso.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
19/2/2019, [REDACTED] : ha convenuto in giudizio [REDACTED] SRL per
accertare la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione e del
licenziamento intimatogli per mancato superamento della prove con condanna alle
conseguenze di cui al D.lgs 23/15 nonché al pagamento di € 833,33 per differenze





retributive, € 8666,67 euro per indennità sostitutiva del preavviso ed € 703,71, per TFR; spese rifuse.

_____ SRL è invece rimasta contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

È documentale che _____ veniva assunto da _____ SRL in data 23 aprile 2018 con inquadramento quale impiegato di primo livello C.C.N.L. terziario, periodo di prova di sei mesi di calendario e mansione "002211 – Indus/Cus Segmt MktgMgrII"; nella lettera di assunzione, in relazione alle mansioni, vi era poi un rinvio, per la descrizione completa del ruolo assegnato, ad un documento che sarebbe stato inviato per e-mail; infine era previsto un periodo di prova di 6 mesi.

_____ ha quindi esposto di non aver mai ricevuto la comunicazione con la completa descrizione delle mansioni; nel corso del rapporto si occupava di ideazione strategica, realizzazione operativa e lancio delle attività di comunicazione per stampanti nonché di gestione del processo di budget per la categoria Consumer Printing nonché di analisi del mercato e del consumatore; in data 8 novembre 2018 veniva licenziato per mancato superamento della prova.

Nel presente giudizio il ricorrente ha quindi eccepito la nullità del patto di prova e conseguentemente l'illegittimità del licenziamento.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

In diritto è noto che: *Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere - se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso - anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall'altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass., n. 21698 del 10/10/2006).*





Nel caso di specie, deve convenirsi con la difesa del ricorrente che l'indicazione delle mansioni assegnate al ricorrente come indicate nella lettera di assunzione ("002211 – Indus/Cus Segmt MktgMgrII") non è certamente idonea per comprendere quali fossero le mansioni sulla base delle quali il datore di lavoro avrebbe poi valutato il lavoratore.

Ciò è tanto più evidente se si considera che la stessa [redacted] SRL aveva premura di precisare che maggiori dettagli sul ruolo assegnato sarebbero stati forniti tramite un separato documento (denominato *New Employee Quick Reerence Guide*).

Tuttavia, a fronte della specifica contestazione del lavoratore di non aver mai ricevuto detto documento, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la relativa prova, onere evidentemente non assolto da [redacted] / SRL rimasta contumace.

Tantomeno soccorre la previsione del C.C.N.L. di settore che, in relazione al primo livello impiegatizio assegnato al ricorrente, individua 23 profili professionali, non potendo quindi supplire alle carenze della lettera di assunzione.

Di conseguenza il patto di prova per cui è causa deve essere dichiarato nullo e per l'effetto va dichiarato illegittimo il licenziamento di [redacted] intimato solo per mancato superamento della prova.

In forza delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, D.lgs 23/15 (difettando elementi che giustificano il licenziamento del ricorrente che non siano fondati sul mancato superamento del patto di prova), dichiarato comunque estinto il rapporto di lavoro, [redacted]

[redacted] SRL va condannata a corrispondere a [redacted] la relativa indennità.

A tale proposito, benché sia nota la sentenza della Corte Costituzionale 194/2018 che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in commento nella parte in cui determina l'indennità dovuta avendo unicamente riguardo all'anzianità del lavoratore, si determina comunque detta indennità nella misura minima di sei mensilità, atteso che il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi che giustificano una diversa determinazione del danno.

La convenuta da quindi condannata a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 25.999,98 nonché € 8666,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (che per la qualità della lavoratore, secondo le previsioni dell'articolo 234 C.C.N.L., è pari due mensilità) trattandosi di recesso privo di giusta causa, avendo riguardo alla retribuzione mensile di riferimento di € 4333,33, oltre € 703,71 per incidenza sul TFR; su





tali importi andranno poi calcolati interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.

Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento; le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione sottoscritto tra [redacted] e [redacted] SRL e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8/11/18 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, condanna [redacted] SRL a corrispondere a [redacted] la somma complessiva di € 25.999,98, € 8666,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre € 703,71 per incidenza sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2500,00 oltre spese generali e accessori di legge;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 8/5/2019

Il Giudice
Tullio Perillo

